



STATUTO

DELLA

SOCIETÀ TOSCANA D'INDUSTRIA APISTICA

RESIDENTE IN PISTOIA





CAPO I.

Scopo, Titolo e Sede della Società.

Art. 1. È costituita in Pistoia una Società anonima d'industria apistica, avente per iscopo:

a) l'incremento e lo sviluppo dell'industria apistica;

b) il commercio di miele, cera, regine, arnie e di altri oggetti apistici;

Art. 2. La Società prende il titolo di *Società toscana d'industria apistica,* ed ha sede in Pistoia.

Art. 3. La Rappresentanza e i poteri sociali risiederanno:

a) nell'Assemblea generale degli azionisti;

b) nel Consiglio amministrativo;

c) nel Presidente e nelle altre cariche sociali a forma del presente Statuto.

CAPO II.

Capitale sociale e Azioni.

Art 4. Il capitale sociale d'iniziamento viene stabilito in lire diecimila, rappresentato da 200 azioni di lire cinquanta ciascuna.

Art. 5. Le azioni verranno pagate a lire 5 il mese per i primi quattro mesi, e per le rimanenti lire 30 a rate mensili di lire 2.

Art. 6. Il possessore delle azioni che decorsi quindici giorni dal termine stabilito per la scadenza non abbia effettuato i dovuti versamenti, decadrà da ogni diritto sulle azioni sottoscritte, e perderà tutte le somme versate.

A · T →

Art. 7. I titoli delle azioni saranno nominativi e firmati dal Presidente, dal Cassiere e da un Delegato del Consiglio. Il trapasso dovrà essere denunziato alla Presidenza, e notata la cessione a tergo del titolo.

Art. 8. Gli azionisti non rispondono che per l'ammontare delle azioni da essi sottoscritte.

Art. 9. Il possesso delle azioni implica di pien diritto adesione agli Statuti ed alle deliberazioni Sociali.

CAPO III.

Diritti dei Soci.

Art. 10. Ogni azionista ha diritto:

a) ad un voto per ogni azione fino all'ammontare di cinque voti che è il numero massimo che può cumularsi sullo stesso individuo;

b) alla proprietà pro rata del patrimonio sociale, al netto delle passività in caso di scioglimento;

c) alla prelazione nell'acquisto delle azioni di nuova emissione in proporzione di quelle che già possiede.

CAPO IV.

Delle Assemblee Generali.

Art. 11. L'assemblea generale, legalmente convocàta, rappresenta l'universale degli azionisti, ed obbliga con le sue deliberazioni anco gli assenti e i dissenzienti.

Art. 12. Viene convocata mediante avviso, munito di ordine del giorno, trasmesso a domicilio dei singoli azionisti almeno quindici giorni innanzi.

Art. 13. Le adunanze sono valide in prima convocazione quando sieno rappresentati i due quinti delle azioni.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 14. Quando si tratti di modificare lo Statuto, o di emettere nuove azioni sarà necessaria in prima convocazione la

rappresentanza dei tre quinti delle azioni. — In caso di seconda convocazione basterà la rappresentanza della metà. — La terza convocazione sarà valida qualunque sia l'ammontare delle azioni rappresentate.

Art. 15. Quando si tratti dello scioglimento della Società occorrerà l'annuenza in scritto di un numero di Soci rappresentanti almeno due terzi del capitale Sociale.

Art. 16. Ciascun azionista può farsi rappresentare da altro Socio all'adunanza, purchè ne renda intesa in scritto la Segreteria ventiquattro ore innanzi la riunione dell'assemblea.

Art. 17. Sopra un medesimo individuo non potranno cumularsi più che 5 voti, oltre i propri.

Art. 18. L' elezione alle cariche tanto nei casi ordinari che straordinari vien fatta a schede segrete, ed a maggioranza relativa. A parità di voti vi ha ballottaggio; ed in caso di nuova parità decide la sorte.

Art. 19. L' assemblea generale verrà riunita in via ordinaria una volta all'anno nel mese di gennaio. Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qual volta se ne presenti il bisogno, sia per iniziativa della Presidenza, sia dietro richiesta di tre componenti il Consiglio, o di un numero di azionisti rappresentante il sesto del fondo sociale.

Art. 20. Nell'assemblea del gennaio la Società:

a) approva il rendiconto della passata gestione.

b) nomina i componenti il Consiglio Amministrativo, ed i revisori economici per la prossima gestione.

Art. 21. Ai processi verbali delle assemblee deve esservi congiunto un foglio di presenza destinato a constatare il numero degli azionisti intervenuti, e delle azioni rappresentate. Esso sarà sottoscritto da ciascun Socio al momento dell'ingresso nel luogo della riunione.

CAPO V.

Consiglio Amministrativo.

Art. 22. La Direzione e l'Amministrazione della Società sono affidate ad un Consiglio Amministrativo formato come appresso:

Di un Presidente,
un Vice-Presidente,
un Segretario,
un Cassiere,
un Ragioniere,
un Gerente,
tre Consiglieri.

Art. 23. Il Consiglio Amministrativo rimane in carica due anni, ad eccezione dei Consiglieri, i quali vengono rinnuovati annualmente.

Tutti indistintamente sono rieligibili.

Art. 24. Chi è eletto straordinariamente rimane in ufficio quanto avrebbe dovuto rimanerci il di lui predecessore.

Art. 25. Il Consiglio Amministrativo:

a) dà esecuzione a tutte le deliberazioni della Società;

b) amministra tutti gli affari sociali;

c) compila i bilanci della Società e consegna il rendiconto anuale ai Revisori economici dentro il mese di dicembre;

d) referisce sull'andamento delle cose sociali;

e) nomina gli inservienti dietro proposta del Direttore o del Gerente, secondo gli attributi respettivi.

Art. 26. Le adunanze del Consiglio non sono valide se non intervengono i due terzi dei suoi membri.

Le deliberazioni vengon prese a maggioranza relativa; in caso di parità di voti, il voto del Presidente decide.

Art. 27. Il Consiglio Amministrativo si aduna ogni volta che al Presidente piacerà di consultarlo, o tre dei suoi membri lo richiedano in scritto.

CAPO VI.

Del Presidente.

Art. 28. Il Presidente è capo della Società, e rappresenta la medesima tanto agli effetti amministrativi che giuridici.

Art. 29. Esso inoltre:

a) intima, presiede e dirige le adunanze generali e del Consiglio amministrativo;

b) dirige e sorveglia l'amministrazione sociale, eccetto la parte tecnica dell'impresa;

c) appone la sua firma a tutti gli atti della Società e del Consiglio;

d) firma pure i mandati di entrata e di uscita, e le azioni sociali.

CAPO VII.

Del Vice-Presidente.

Art. 30. Il Vice - Presidente disimpegna tutte le funzioni del Presidente assente od impedito.

CAPO VIII.

Del Gerente.

Art. 31. Il Gerente:

a) provvede tutto quanto possa occorrere per il regolare andamento tanto nella parte amministrativa che tecnica dell'impresa;

b) eseguisce, sentito il Direttore tecnico, tutte le operazioni di ordinaria amministrazione dentro i limiti che crederà di assegnargli il Consiglio Amministrativo;

c) sottopone all'approvazione del Consiglio i contratti e le operazioni commerciali di un'entità maggiore alle facoltà conferitegli;

d) ad ogni adunanza del Consiglio rende conto della corrispondenza e di tutte le operazioni sociali eseguite dopo l'ultima adunanza;

e) conserva sotto la sua responsabilità tutti i prodotti appartenenti alla Società per curarne lo smaltimento.

CAPO IX.

Del Segretario.

Art 32. Il Segretario:

a) redige e firma insieme col Presidente i processi ver-

bali delle sedute della Società e del Consiglio;

b) tiene la corrispondenza sociale;

c) custodisce tutte le carte della Società.

CAPO X.

Del Ragioniere.

Art. 33. Il Ragioniere:

a) tiene la scrittura a doppia partita;

b) compila i bilanci consecutivi e preventivi sentiti il Direttore tecnico e il Gerente;

c) spedisce, firma e registra i mandati dietro avviso del Presidente o del Gerente.

CAPO XI.

Del Cassiere.

Art. 34. Il Cassiere:

a) cura l'esazione e i pagamenti tutti dei fondi Sociali;

b) è responsabile del denaro esatto e dovrà farne i puntuali versamenti in una banca designata dal Consiglio Amministrativo quando abbia in cassa più di lire trecento dando discarico degli eseguiti versamenti al Ragioniere.

CAPO XII.

Dei Sindaci.

Art. 35. I Sindaci del bilancio o Revisori economici vengono nominati dall'assemblea generale in numero di due, al principio di ogni anno. Il compito loro è quello di rendere e riferire in scritto sul rendiconto annuale presentato dal Consiglio Amministrativo.

Durano in carica un solo anno, e possono essere rieletti.

CAPO XIII.

Del Direttore Tecnico.

Art. 36. Il Direttore Tecnico, tiene sotto la sua responsabilità assoluta tutto quanto costituisce l'Apiario e sue attinenze.

Art. 37. La sua nomina e l'assegno del relativo stipendio vien fatto dall'intiero corpo Sociale dietro proposta del Consiglio Amministrativo. Egli è libero nei sistemi da adottarsi nella condizione dell'impresa, ed è soltanto tenuto a sottoporre all'approvazione del Consiglio Amministrativo i progetti ed i piani relativi ad operazioni di non ordinaria amministrazione.

Art. 38. Il Direttore può esser chiamato alle adunanze del Consiglio; ma non ha voto deliberativo.

Art. 39. In mancanza del Direttore il Consiglio potrà interinalmente supplirvi delegando all' uopo persona di fiducia dietro proposta del Direttore medesimo e sotto la di lui responsabilità.

Art. 40. L'ufficio del Direttore è incompatibile con le altre cariche sociali.

CAPO XIV.

Divisione degli Utili.

Art. 41. Gli utili Sociali netti verranno divisi come appresso:

a) il 10 0|0 al fondo di riserva;

b) il 20 0|0 divisibile a parti eguali fra il Direttore Tecnico e il Gerente;

c) ogni rimanenza viene divisa fra le azioni saldate.

Se gli utili di che alla lettera *b* non raggiungessero complessivamente la cifra di L. 300, verrà corrisposto agli interessati, a titolo di gratificazione, quanto manca al compimento di tal somma.

CAPO XV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 42. La durata della Società è fissata in dieci anni.

Art. 43. Coperto il quinto del capitale sociale verranno, per cura del Comitato promotore riuniti i soscrittori in adunanza generale, onde dichiarare costituita la Società e procedere alla nomina del Consiglio Amministrativo, il quale, in via transitoria, rimarrà in carica fino al termine del corrente anno.

Art. 44 È riservata al Consiglio amministrativo la facoltà di potere riunire nei primi due anni le attribuzioni di Gerente e di Direttore Tecnico in una stessa persona, che congiunga a scienza e pratica profonda, probità ed abilità amministrativa

In tal caso verrà tolta la carica di Gerente dal Consiglio Amministrativo e verrà portato a quattro il numero dei Consiglieri.

Art. 45. Il Consiglio Amministrativo giudicherà pure delle cautele da stabilirsi pei respettivi uffici sociali.

Art. 46. Con a[illegible] Regolamento verrà provveduto dal Consiglio Amministrativo a tutto quello, che, non contemplato nel presente Statuto, possa interessare il buon andamento della Società.

Discusso e approvato il presente Statuto nella seduta dei 7 luglio 1870, la Società ha proceduto alla nomina del suo Consiglio Amministrativo, per l'anno in corso, nelle persone dei

signori Desideri Prof. Cesare, *Presidente*,
Silvestrini Prof. Alessandro, *Vice-Presidente*,
Pellegrini Baronto *Cassiere*,
Gamberai Antonio *Ragioniere*,
Pellegrini Colombo *Segretario*,
Ruffino Giovanni *Consigliere*,
Del Corona Luigi Id.
Nieri Rinaldo Id.
Bartolini Prof. Cav. Cesare Id.

V° *Il Presidente* — *Il Segretario*
C. DESIDERI. — C. PELLEGRINI.



